



Olbia 24/04/2018- Sala aeroporto Costa Smeralda

Corso di aggiornamento sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08

DISCIPLINARE SANZIONATORIO Il punto di vista dei professionisti

Ing. Lorenzo Corda

L'Istituto della prevenzione

Dal 1° gennaio 1980, i compiti svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo di salute e sicurezza dei lavoratori sono stati estesi anche alle ASL. Il prefetto, su proposta del Presidente della regione, nomina gli addetti che assumano la *qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria*, in relazione alle *funzioni ispettive e di controllo* da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

Il sistema istituzionale della prevenzione

Soggetti titolati a effettuare vigilanza sulle norme di SSL	
ASL - Aziende Sanitarie Locali	ITL - Ispettorato Territoriale del Lavoro
Agenzie Regionali Protezione Ambiente	ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (radioprotezione)
Regioni (settore estrattivo)	Forze armate e polizia di Stato (autocontrollo ...)
VVF (antincendio)	INAIL (rapporto assicurativo)
NIL (nucleo di igiene del lavoro dei carabinieri)	VISAG (organismo per il controllo di SSL nell'amministrazione giudiziaria)
Direzioni marittime - Autorità portuali e aeroporti	Sanità Marittima

La prevenzione e la responsabilità penale

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Con le Direttive Europee in materia di prevenzione si è passati *dal rischio presunto al rischio indagato*.

Individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro...

Indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro...

La prevenzione e la vigilanza

Chi può sporgere denuncia se accerta una violazione?

Sono tenuti (giuridicamente obbligati) a denunciare un reato i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che ne vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o in ragione dell'esercizio che questi svolgono.

L'UPG (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) che rileva un reato è tenuto a denunciarlo.....e questo vale anche per il CSE quando vi sono i presupposti di cui all'art. 92 c.1 lett. e

La responsabilità penale – Obbligo di riferire la notizia del reato

Acquisita la *notizia di reato*, la *polizia giudiziaria*, senza ritardo, riferisce al *pubblico ministero*, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione

Il verbale dell'ispettore del lavoro non costituisce mera informativa di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p., poiché contiene l'accertamento o la descrizione di una situazione di fatto suscettibile di modifica nel tempo, per effetto di comportamenti umani o di eventi naturali. Esso va, pertanto, annoverato tra gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (art. 431, lett. b, c.p.p.); come tale, va inserito nel fascicolo per il dibattimento.



Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”

“Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire quarantamila a duecentomila”





Omicidio colposo

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.”



Lesioni colpose

*“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con **violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.”*



Lesioni personali

“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una [malattia](#) nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli [583](#) e [585](#), ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo [577](#), il delitto è punibile a [querela](#) della [persona offesa](#).”



Lesioni personali – Circostanze aggravanti

“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”

Destinatari delle sanzioni

Soggetti a sanzioni/ammende/arresto per reati di SSL	
Datore di lavoro (potenzialmente sempre)	Dirigenti (limitatamente a incarico e funzioni)
Preposti (limitatamente a incarico e funzioni)	Lavoratori
Progettisti	Installatori
Fabbricanti	Fornitori
Componenti impresa familiare	Noleggiatore
Concedente d'uso	Lavoratore autonomo
Responsabile dei lavori	Coordinatori per la sicurezza (cantieri)
Medico competente	Azienda nel complesso (responsabilità D.Lgs. 231/2001)

La Disciplina sanzionatoria

La sanzione è emessa “in automatico”?


Il D.Lgs. 758/94 ha radicalmente riformato le modalità di erogazione della sanzione.

Gli organi di vigilanza possono prescrivere l'adeguamento della situazione rilevata con depenalizzazione della violazione.

Ai reati del D.Lgs. 81/08 si applica il meccanismo del 758/94



Diagramma di Flusso del D.Lgs. 758/94



Interruzione dell'attività imprenditoriale



Art. 14 D.Lgs. 81/08

Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, [...] possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto, [...].

Le violazioni [...] che danno il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I.

Sequestro probatorio e preventivo



Artt. 253 e 321 CPP

L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato.

Corte di Cassazione Penale Sezione III

Sentenza n. 17906 del 10 aprile 2017



In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni... poiché i lavori erano in corso da circa due settimane e la circostanza dell'assenza delle pareti dello scavo era visibile ictu oculi, l'imputato avrebbe dovuto pretendere il rispetto delle misure di sicurezza, eventualmente fino all'esercizio dei poteri a contenuto impeditivo, cioè fino ad ordinare la sospensione dei lavori. Era onere pertanto del coordinatore controllare l'iter dei lavori; inoltre la necessità della presenza di presidi alle pareti era già segnalata nei piani di sicurezza e quindi prescindeva da un'eventuale deviazione dello scavo...

Indagine Infortunio



Mancato rispetto delle misure di prevenzione indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto: *“L’accesso al fondo degli scavi deve avvenire mediante rampe che abbiano una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego; Nel caso si rendesse necessario realizzare delle rampe queste dovranno essere protette sui lati prospicienti il vuoto mediante sistemi solidi quali guard – rail o altre barriere tipo new jersey.”*

Inoltre *“Durante l’uso dovrà essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia; controllare che i percorsi siano adeguati alla stabilità della terna”.*

*Il CSE non ha verificato l’effettiva applicazione delle disposizioni contenute nel PSC in violazione dell’ **art. 92 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.***

Indagine Infortunio



Il lavoratore si trovava all'interno del cassone del materiale di risulta presente nel cantiere, durante la manovra di discesa delle forche per lo scarico di residui di cartongesso, ad un'altezza di circa un metro e mezzo da terra, l'attrezzatura si è incastrata sul bordo del cassone; l'operaio, istintivamente, ha cercato di spostare le forche senza far interrompere la manovra di discesa. Questa operazione ha sbilanciato il carico facendolo sbattere contro il cassone e colpendo la mano sinistra del lavoratore.

Il CSE non ha non ha provveduto ad aggiornare il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori; la fase lavorativa in cui è avvenuto l'infortunio non è stata considerata, inoltre, il documento risulta privo di lay-out del cantiere con le indicazioni delle aree di carico e scarico e crono programma aggiornato
in violazione dell'**art. 92 c.1 lett. a) e b) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.**



Indagine Infortunio



Il lavoratore si trovava all'interno dell'azienda presso la quale svolgeva mansioni di conducente di macchine operatrici, insieme al collega e ad operai della ditta incaricata dell'installazione di pannelli per la copertura di un capannone.

L'operatore saliva sulla copertura utilizzando una scala a pioli, unico accesso messo a disposizione per accedere sul tetto, e aiutava a mettere i pannelli;

Il lavoratore perdeva l'equilibrio e, poiché sprovvisto di idonei sistemi antinfortunistici, cadeva a terra da un'altezza di circa 3 metri.

Il **CSP/CSE** non ha verificato che l'impresa esecutrice si attenesse a quanto previsto dal PSC; nello specifico non veniva impedito l'accesso agli estranei alle lavorazioni e non venivano realizzate opere provvisorie atte a proteggere dal pericolo di caduta dall'alto violando l'**Art.92 co.1 lett. a) D.Lgs. 81/08 previsto e punito dall'Art.158 co.2 lett.a) D.lgs 81/08**

“Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”

Vigilanza CSP

Il CSP non ha provveduto a redigere compiutamente il PSC, nello specifico la fase lavorativa oggetto dell'ispezione non è stata considerata; inoltre, risulta privo di indicazione delle ditte esecutrici e affidatarie.

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV

Art. 91 co.1 lett. a) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. previsto e punito dall'Art. 158 co. 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Vigilanza CSP

Il PSC è risultato incompleto in diverse parti, non erano identificate le ditte esecutrici, inoltre, era sprovvisto di cronoprogramma e della stima dei costi della sicurezza.

per le quali si **prescrive** quanto segue:

Art. 91 comma 1 lettera a) D.Lgs 81/08 “Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV”; previsto e punito dall Art. 158 comma 1 D.Lgs 81/08



Vigilanza CSE

- *Gli operatori della ditta xxx svolgevano la propria attività sul tetto non regolarmente protetto contro il rischio di caduta dall'alto; il CSE non ha verificato che fossero rispettate le disposizioni contenute nel PSC,*

per le quali si **prescrive** quanto segue:

- *Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; art. 92 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. previsto e punito dall' Art. 158, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.*



Vigilanza CSE

Il PSC riscontrato nel corso dell'ispezione è risultato carente nei seguenti punti dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08:

- le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;*
- le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;*
- tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.*

per le quali si **prescrive** quanto segue:

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il PSC e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b)



Vigilanza CSE

Il coordinatore non ha verificato l'applicazione da parte dell'impresa delle corrette procedure di lavoro:

- il datore di lavoro e il lavoratore, designati come addetti al Primo Soccorso, non hanno ricevuto un'adeguata e specifica formazione (art. 37 co.9 D.Lgs. 81/08);*
- l'RLS, non ha ricevuto un'adeguata e specifica formazione (art. 37 co. 10 D.Lgs. 81/08);*
- non era presente un'adeguata area di stoccaggio per i detriti provenienti dalle lavorazioni (art. 96 co. 1 lett. f D.Lgs. 81/08);*
- i lavoratori non avevano a disposizione idonei servizi igienico-assistenziali (docce, gabinetti e lavabi) (art. 96 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08);*
- il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione del rischio con dettagliata localizzazione e tipizzazione dei vari materiali rimossi (art. 223 co. 1 D.Lgs. 81/08);*
- i lavoratori incaricati per l'utilizzo delle attrezzature (ragno, escavatori idraulici, escavatore cingolato) non avevano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati (art. 71 co. 7 lett.a D.Lgs. 81/08).*

CORTE DI CASSAZIONE –

Sentenza n. 34869 depositata il 17 luglio 2017

La Corte di Appello di Milano, confermava la decisione del Tribunale di Monza che riconosceva il CSE colpevole del reato di lesioni colpose gravi ai danni di un lavoratore il quale era intento allo smontaggio di pannelli di truciolo mentre si trovava sopra un trabattello con ruote.

Al CSE era contestato di avere omesso di verificare la idoneità del P.O.S., nel quale era del tutto omessa l'indicazione dei rischi del suddetto smontaggio e di formare il dipendente in relazione all'esatto utilizzo del trabattello.

Il giudice di appello confermava la valutazione del primo giudice in ordine alla insufficienza del POS della ditta datoriale e l'assoluta carenza di previsione di rischi quali quelli derivanti dallo smontaggio dei pannelli anche nel del Piano di sicurezza e di coordinamento, laddove si trattava della fase topica della lavorazione, sia in relazione alle modalità di smontaggio sia in relazione all'utilizzo del trabattello.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato affidandosi a cinque motivi di ricorso:

Con un primo motivo **deduceva vizio motivazionale** atteso che al coordinatore competeva di coordinare l'attività delle diverse imprese in ragione della interferenza tra le lavorazioni e non già di vigilare sull'azione dei lavoratori, i quali avevano operato del tutto eccentricamente rispetto alla previsione del POS;

Con un secondo motivo evidenziava analoga censura in ragione della eccezionalità e imprevedibilità dell'azione dei due operai.

Con un terzo motivo deduceva difetto motivazionale per avere ritenuto la inadeguatezza del piano di sicurezza e di coordinamento e per non avere operato in termini di integrazione del POS, laddove al contrario i due documenti erano esaustivi e completi, l'opera non presentava alcuna complessità e che entrambi i documenti prevedevano i rischi di una caduta dall'alto;

il POS indicava l'utilizzo di attrezzature, utensilerie, nonché l'uso e la messa in opera del trabattello, con espressa indicazione di divieto di spostamento della scala mentre il lavoratore si trovava sulla stessa e con la previsione della necessità della imbracatura dell'utilizzatore; analoghe previsioni di sicurezza erano indicati nel PSC. in cantiere. Assumeva che, al contrario, tali disposizioni erano rimaste inattuata, ma un obbligo di prescrizione e di verifica incombeva sul DdL.

Con un quarto motivo denunciava vizio motivazionale in relazione al fatto che, per stessa affermazione del funzionario ASL, **faceva difetto nel cantiere una figura di preposto**, incaricato della direzione dei lavori, da parte del datore di lavoro.

Con il quinto motivo denunciava vizio motivazionale per un errore concettuale del giudice di appello per avere in sostanza **assimilato la posizione di garanzia del CSE al DdL** e al suo preposto evidenziando che la figura di garanzia del primo non si sovrappone a quella degli altri due, ai quali incombeva la stretta vigilanza delle opere; in particolare soccorreva la figura di garanzia, indicato in tutti i documenti di cantiere quale preposto alla lavorazione, laddove il CSE non aveva obbligo di presenza continuativa;

Il ricorso deve essere accolto limitatamente ai motivi, essenzialmente il primo e gli ultimi due che fanno leva su una carenza di motivazione delle sentenze dei giudici di merito sugli obblighi incombenti in capo alla figura del CSE in fase di progettazione e di esecuzione, quale titolare di una funzione di garanzia, nella gestione del rischio interferenziale.

Invero l'intera motivazione delle decisioni dei giudici di merito si appunta nei rilievi critici diretti al CS sia in termini di omessa verifica, coordinamento con il PSC e adeguamento del POS del DdL, che si assume gravemente carente nel disciplinare i rischi connessi alla specifica lavorazione cui il lavoratore infortunato era assegnato, sia in termini di carente vigilanza sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che si assume essere avvenuta in maniera gravemente scorretta da parte di maestranze, peraltro provenienti da ditta fornitrice di lavoro interinale, prive di idonea formazione e assolutamente impreparate a svolgere lo specifico compito assegnato, che consisteva nella smontaggio di pannelli. Al fine di meglio evidenziare i profili di criticità della sentenza impugnata appare necessario illustrare il quadro normativo che delinea la posizione di garanzia e i compiti della figura del coordinatore per la sicurezza.

Prevede invero l'art.90 C.III D.Lgs. 81/2008 che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con IE, o il RL, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il CSP. Il successivo comma prevede che nel caso previsto nel comma precedente, il committente o il RL, prima dell'affidamento dei lavori, designa il CSE, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 successivo.

In nessun passo della sentenza impugnata risulta lueggiato il presupposto di fatto, la cui ricorrenza è essenziale per potere addebitare un difetto di verifica, di coordinamento e di adeguamento del POS e un difetto di prescrizioni e di vigilanza sulla esecuzione della prestazione lavorativa, rappresentato dalla presenza di un rischio interferenziale e della esigenza di gestire le criticità connesse alla insistenza di più ditte nel cantiere, le cui lavorazioni erano suscettibili di interferenza o sovrapposizione.

Invero la posizione riconosciuta al CSE è solo quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovrintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS (da ultimo sez.IV, 24.5.2016, B., n. 27165; 12.11.2015, P. e altri, Rv. 265661); la figura del CS si rileva nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza (sez.IV, 12.3.2015, M., Rv.263150), laddove i piani organizzativi e lavorativi siano comunque in grado di interferire (sez.IV, 7.6.2016, C.ed altri, Rv. 267687).

nel caso in specie la *corte territoriale ha del tutto omesso di confrontarsi con la questione del rischio interferenziale*, presupposto per richiamare la disciplina di riferimento e pretendere dal coordinatore per la sicurezza l'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti, ma si è limitata a considerare un unico specifico segmento della lavorazione, in cui risultavano impegnati esclusivamente i lavoratori di una ditta impegnata nella rimozione delle infrastrutture, senza **minimamente** addentrarsi sulla esigenza della gestione di un rischio derivante dalla coesistenza di due o più imprese nello stesso cantiere di lavoro.

Invero se non si definisce l'ambito e i presupposti dell'opera richiesta al CSE, che risiede appunto nella esigenza di coordinare, dirigere e, se del caso, gestire (anche attraverso atti di prescrizione e di inibizione dalle lavorazioni) i pericoli nelle lavorazioni che nascono dalla interferenza di una pluralità di imprese, **risulta invero errato**, sotto il profilo logico giuridico, il punto della motivazione che impone al CS un controllo e un intervento sulla corretta predisposizione e utilizzazione di uno strumento di lavoro, quale è una scala dotata di ruote, nonché sulla verifica della adeguata formazione e informazione delle maestranze sulle metodiche di lavoro, poiché in tale modo si opera una indebita sovrapposizione di distinti piani operativi, **confondendo la posizione di garanzia del CSE con quella del datore di lavoro**, tenuto primariamente al rispetto di obblighi di formazione e di vigilanza sui lavoratori e di prevenzione dei rischi connessi alla lavorazione.

MOMENTO STORICO PER I CS

La Sentenza n. 34869 del 17 luglio 2017

ha finalmente sancito la differenza profonda che esiste tra DdL (e suoi preposti) e CS.

IL CS è IL SOGGETTO TECNICO CHE HA COMPITI DI ALTA VIGILANZA CONNESSI CON I RISCHI DI INTERFERENZA (PER LA PRESENZA DI 2 O PIU' IMPRESE) CHE NON PUO' ESSERE PRESENTE IN CANTIERE CON LA MEDESIMA FREQUENZA DEL DATORE DI LAVORO, CUI COMPETONO LE RESPONSABILITA' AFFERENTI LA ESECUZIONE DELLA SINGOLE LAVORAZIONI, LA FORNITURA DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE DI CANTIERE, LE DOTAZIONI DI SICUREZZA, I DPI, LA FORMAZIONE E LA INFORMAZIONE DEI LAVORATORI.

Grazie per l'attenzione....
.....Ed ora passiamo ai test

